



CH-3003 Berna, OARE/seco/lof

Ai destinatari secondo allegato

Collaboratore responsabile: lof
Berna, 1° aprile 2020

Circolare sull'utilizzo delle gru e di strutture simili nel settore dei divertimenti – Quadro generale

Gentili Signore, egregi Signori,

sempre più spesso le gru e le strutture simili (gru a torre, piattaforme elevatrici e a forbice) vengono impiegate nel settore dei divertimenti a scopi diversi dal loro uso originario. I trasporti di persone con queste strutture comportano pericoli e rischi particolari.

Per fornire un quadro generale dell'attuale situazione giuridica non solo ai gestori di gru, ma anche alle autorità locali e cantonali, il 2 luglio 2004 è stata elaborata una circolare congiuntamente dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva, divisione Servizi di prevenzione), dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Assicurazione malattie e infortuni), dall'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (UPI) e dalla SECO. La circolare è stata aggiornata l'ultima volta il 1° aprile 2020.

1	Principio: divieto	2
2	Basi legali	2
3	Competenze	4

1 Principio: divieto

Di norma, le gru e le strutture simili sono destinate al trasporto delle merci; se vengono impiegate per il trasporto di persone, ciò costituisce un cambiamento di destinazione d'uso.

L'uso di gru per il trasporto di persone non è generalmente consentito.

Eccezioni:

a) È ammesso l'uso delle gru nei casi in cui non si tratta di trasportare persone ma di garantirne la sicurezza (p. es. per la cosiddetta «arrampicata sulle casse», si veda la checklist redatta dalla Suva e da Swiss TS, giugno 2010¹).

b) È altresì ammesso l'impiego di gru appositamente destinate al trasporto di persone se viene dimostrata la sicurezza della struttura. Per quanto riguarda le strutture assemblate, deve essere garantita sia la sicurezza dei singoli componenti, sia della struttura nel suo complesso.

L'attestato di sicurezza comprende un'analisi dei rischi o valutazione dei rischi (SN EN ISO 12100) e una descrizione delle misure che sono state adottate per adempiere ai requisiti vigenti in materia di sicurezza e di tutela della salute. L'attestato di sicurezza deve essere rilasciato da un ente di certificazione accreditato o riconosciuto ai sensi dell'art. 22 OCamb .

2 Basi legali

2.1 Atti normativi rilevanti

Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11);
Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro; RS 930.111);
Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20);
Ordinanza del 27 settembre 1999 concernente la sicurezza nell'uso delle gru (Ordinanza sulle gru; RS 832.312.15);
Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30);
Legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (LCAmb RS 943.1); ordinanza d'esecuzione del 4 settembre 2002 (OCamb RS 943.11).

2.2 Messa in commercio (vendita, noleggio, costruzione da parte del singolo, ecc.)

I prodotti possono essere immessi in commercio se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi (art. 3 cpv. 1 LSPro). I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti dal Consiglio federale oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica (art. 3 cpv. 2 in combinato disposto con art. 4 LSPro). Per le strutture ottenute combinando fra loro una gru o una costruzione analoga con altri elementi (ad esempio con una piattaforma oppure con la cabina di una funivia) si dà vita a un prodotto totalmente nuovo che deve a sua volta rispettare le

¹ V. [Trasporto di persone con attrezzature di lavoro nel tempo libero – Arrampicata sulle casse](#)

disposizioni dell'articolo 3 LSPro. Sulla base del principio generale della LSPro (*new approach*) è responsabile dell'attestato la persona che immette il prodotto in commercio (produttore, importatore, venditore, locatore, ecc.).

Sanzioni

Le infrazioni alla LSPro vengono punite con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 16 LSPro), oppure con una multa fino a 40 000 franchi (art. 17 LSPro).

2.3 Impiego

Sono inoltre applicabili le **prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni**, in particolare l'articolo 4 capoverso 5 dell'ordinanza sulle gru secondo il quale è vietato il trasporto di persone con gru non espressamente destinate a tale scopo dal produttore. Non appena un'azienda occupa lavoratori, le prescrizioni si applicano anche al tempo libero (art. 81 LAINF). L'organo competente (Suva) non rilascia autorizzazioni eccezionali per il tempo libero ai sensi dell'articolo 69 OPI poiché non sussistono né condizioni aziendali particolari né un'effettiva necessità.

Sanzioni:

Le infrazioni alle prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sono punite con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere o con una multa (art. 112 LAINF).

2.4 Attività di baracconista

Si applica la legge sul commercio ambulante se l'impiego della gru nel settore dei divertimenti rappresenta un'attività di baracconisti, ovvero un'attività che prevede l'utilizzo di tale struttura a scopi di intrattenimento e in luoghi non fissi (art. 2 lett. c ed e ordinanza sul commercio ambulante).

L'impiego di una gru e di strutture simili per un'attività di baracconisti è sempre soggetta all'obbligo di autorizzazione (art. 2 cpv. 1 lett. c; art. 2 lett. c ed e OCAMB). Quest'ultima è rilasciata dalle autorità preposte del Cantone di domicilio dell'impresa se si dimostra di aver stipulato un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente e di garantire la sicurezza degli impianti in funzione (art. 5 cpv. 1 LCAMB; art. 19, 21 e 24 OCAMB). In caso di attività di baracconista soggetta ad autorizzazione, spetta alle istanze cantonali preposte all'esecuzione della legge sul commercio ambulante verificare se è stato rilasciato l'attestato di sicurezza richiesto (rilasciato da un ente di certificazione accreditato o riconosciuto ai sensi dell'art. 22 OCAMB).

Sanzioni:

Le infrazioni alla legge sul commercio ambulante sono punite con una multa fino a 20 000 franchi (art. 14 LCAMB).

2.5 Prescrizioni comunali

Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni di diritto federale summenzionate, si deve garantire la sicurezza degli impianti per il tempo libero anche in base alle prescrizioni comunali (p.es. clausola generale di polizia).

2.6 Procedura che il Cantone competente deve seguire in caso di impiego non conforme di una gru

Principio: vietare l'impiego della struttura (sul posto) con indicazione delle sanzioni applicabili, salvo eccezioni (cfr. punto 1).

Se non è possibile applicare il divieto:

- Notifica dell'infrazione all'istanza (o alle istanze) competenti (organizzatore, polizia, Suva, ecc.).
- Adozione dei provvedimenti di polizia contro il responsabile dell'infrazione con addossamento dei costi e delle multe.

3 Competenze

3.1 Per questioni legate al settore della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (e, in particolare, per impianti ottenuti combinando fra loro diversi elementi):

Organi di controllo della legge sulla sicurezza dei prodotti

- upi - Ufficio prevenzione infortuni

Controllo del mercato LSPro

Hodlerstrasse 5a

3011 Berna

Tel. 031 390 22 22

www.bfu.ch

E-Mail: info@bfu.ch

- Suva Lucerna

Divisione Sicurezza sul lavoro

Servizio di Sorveglianza del Mercato

Rösslimattstrasse 39

6005 Luzern

www.suva.ch

E-Mail : marktueberwachung@suva.ch

3.2 Per questioni legate all'ordinanza sulle gru e la prevenzione degli infortuni sul lavoro:

- Suva

Divisione Sicurezza sul lavoro

Settore Costruzioni

Rösslimattstrasse 39

Postfach

6005 Luzern

Tel. 041 419 50 49

www.suva.ch

E-Mail: bereich.bau@suva.ch

3.3 Per questioni sul commercio ambulante in generale:

- **Segreteria di Stato dell'economia SECO**

Settore diritto

Holzikofenweg 36

3003 Berna

031 322 77 70

www.seco.admin.ch / Pratiche commerciali e pubblicitarie/ commercio ambulante

E-Mail: fair-business@seco.admin.ch

3.4 Per questioni sul rilascio dell'autorizzazione sul commercio ambulante:

Servizi cantonali in base alla lista www.seco-admin.ch / Pratiche commerciali e pubblicitarie / commercio ambulante / indirizzi dei servizi cantonali competenti commercio ambulante

Vi invitiamo a prendere atto di quanto sopra.

Distinti saluti

Segreteria di Stato dell'economia

Jürg Herren

Capo Settore diritto

Allegati: Lista dei destinatari

- Autorità cantonali d'esecuzione della legge sul commercio ambulante
- Ispettorati cantonali del lavoro
- Suva Lucerna, Divisione sicurezza sul lavoro, Sezione costruzione, Rösslimattstrasse 39, 6005 Lucerna
- Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione vigilanza delle assicurazioni, sezione Infortuni, Assicurazione infortuni e assicurazione militare, 3003 Berna
- ASTAG Associazione svizzera dei trasportatori stradali, Sezione gru, Wölflistrasse 5, 3006 Berna
- Società svizzera degli impresari costruttori, Weinbergstrasse 49, casella postale, 8035 Zürich
- UPI Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni, Hodlerstrasse 5a, CH-3011 Berna
- Servizio d'accreditamento svizzero (SAS), Holzikofenweg 36, 3003 Berna

Ausili per gli organi esecutivi riferiti alla circolare SECO del 2 luglio 2004

Documento elaborato da SECO, AIPL e Suva
Giugno 2010

Sommario

- o Riassunto
- o Premessa
- o Modo di procedere con gli artisti
- o Allegato 1: Autorizzazione per attività di baracconista da parte del Cantone preposto
- o Allegato 2: Tutela della sicurezza pubblica

Riassunto

- Le attività di baracconista o il trasporto di persone con attrezzature di lavoro nel tempo libero sono considerate attrazioni per il pubblico.
- In linea di massima le gru non sono previste per il trasporto di persone e le misure organizzative supplementari non permettono comunque di raggiungere il livello di sicurezza richiesto per le attività di baracconista. Inoltre, finora non ci sono fabbricanti che offrono installazioni complementari per gru.
- Per l'arrampicata sulle casse con l'impiego di autogrù è stata elaborata una soluzione (lista di controllo).
- La circolare della SECO, il presente documento e la lista di controllo per l'arrampicata sulle casse sono consultabili all'indirizzo www.suva.ch/gru >Autogrù e gru a torre.
- Raccomandazioni SECO/AIPL/Suva: vedi Allegato 2
- Il Settore costruzioni della Suva fornisce informazioni sulla sicurezza di gru e altre macchine edili (www.suva.ch/edilizia).
- Sigla editoriale: suggerimenti e osservazioni relative al presente documento vanno indirizzate al Settore costruzioni della Suva (bereich.bau@suva.ch >Oggetto: Trasporto di persone con mezzi di sollevamento)

Premessa

Spesso non è chiaro quali sono gli organi esecutivi competenti per quanto riguarda l'utilizzo di autogrù e strutture simili (attrezzature di lavoro) nel tempo libero. Ne consegue che le procedure di autorizzazione durano parecchio tempo perché si devono prima chiarire le competenze e non di rado il richiedente passa da un ufficio esecutivo all'altro senza ricevere una risposta concreta alla sua domanda.

Con la circolare del 2 luglio 2004, la Segreteria di Stato dell'economia SECO, l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, la Suva e l'Ufficio prevenzione infortuni upi hanno redatto un documento generale sull'impiego di gru pneumatiche e strutture simili nel tempo libero.

Il presente documento è uno strumento ausiliario per gli organi esecutivi. Esso disciplina la questione delle competenze e serve alle autorità preposte come supporto per valutare le domande o le situazioni riscontrate in loco.

Specifiche della circolare:

Sulla base della circolare, i mezzi di sollevamento possono essere suddivisi in tre categorie:

- a. impianti soggetti alla legge federale sul commercio ambulante;
- b. mezzi di sollevamento destinati al trasporto di persone;
- c. mezzi di sollevamento destinati unicamente al trasporto di merci.

a. Impianti soggetti alla legge federale sul commercio ambulante (943.1)

Se al pubblico vengono messi a disposizione impianti che cambiano frequentemente di luogo per scopi di intrattenimento si applica la legge federale sul commercio ambulante. Fra questi impianti figurano ad esempio quelli abitualmente utilizzati nelle fiere come ruote giganti, tappeti volanti, le montagne russe, ecc. Solo in casi molto rari l'utilizzo di autogrù e strutture simili rientra in questa categoria. **L'autorizzazione di tali impianti compete all'autorità preposta del Cantone di domicilio dell'impresa.** L'allegato 1 riporta le autorità competenti per il rilascio di tale autorizzazione nei singoli Cantoni. L'impresa richiedente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento la relativa autorizzazione.

b. Impiego di mezzi di sollevamento destinati dal fabbricante al trasporto di persone (ad esempio piattaforme elevabili)

Gli impianti per il trasporto di persone formano in linea di massima un'unità costituita da almeno due elementi: il mezzo di sollevamento e il dispositivo portapersona (ad esempio cesta portapersona). Per l'impiego di un mezzo di sollevamento destinato al trasporto di persone, il gestore deve presentare le prove elencate in seguito al fine di dimostrare che l'impianto nel suo complesso è utilizzato conformemente alle prescrizioni.

- Nel caso di impianti non separabili: documento che attesti, sulla base delle indicazioni del fabbricante, che l'impianto in questione è previsto per il trasporto di persone (istruzioni per l'uso e dichiarazione di conformità). Esempi: navicelle a braccio articolato, piattaforme a pantografo.
- Nel caso di impianti modulari: documento che attesti, sulla base delle indicazioni del fabbricante, che l'impianto in questione è stato installato secondo le indicazioni del fabbricante ed è previsto per il trasporto di persone (istruzioni per l'uso e dichiarazione di conformità del mezzo di sollevamento e del dispositivo porta persone assemblati).
Esempi: gru di carico montata su camion abilitata al trasporto di persone con cesta portapersona, sollevatore telescopico abilitato al trasporto di persone con cesta portapersona.

Il gestore di questi impianti deve essere in grado di presentare gli i documenti attestanti la loro sicurezza (istruzioni per l'uso e dichiarazione di conformità).

Tali documenti devono essere conformi alle disposizioni vigenti (direttive CE) al momento della messa in circolazione dell'impianto.

Oltre a questi documenti specifici per l'impianto, devono essere documentati o dimostrati almeno i punti elencati di seguito:

- certificato di formazione per le persone incaricate, in particolare il conducente del mezzo di trasporto per persone
- documento che attesti la manutenzione periodica delle attrezzature di lavoro utilizzate
- deve essere indicato il nominativo di una persona responsabile in loco dello svolgimento delle attività
- l'impianto va utilizzato esclusivamente secondo le indicazioni del fabbricante; i criteri per la messa fuori esercizio sono definiti (vento, pioggia, orari di apertura, ecc.)
- deve essere disponibile un piano d'emergenza (comportamento in caso di guasti, salvataggio di persone)
- altre disposizioni per la tutela della sicurezza pubblica.

L'autorizzazione per tali attività compete alle autorità responsabili della sicurezza pubblica, vale a dire agli organi competenti comunali o cantonali.

c. Impiego di mezzi di sollevamento destinati unicamente al trasporto di merci (ad esempio autogrù o gru a torre)

Ai sensi dell'ordinanza sulle gru (832.312.15) e dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (832.30) è vietato il trasporto di persone con attrezzature di lavoro destinate esclusivamente al trasporto di merci. In casi eccezionali, la Suva può rilasciare un'autorizzazione di deroga.

Il trasporto di persone con tali mezzi ad di fuori dell'ambito lavorativo (manifestazioni nel tempo libero) non è considerato utilizzo conforme alla destinazione. Tuttavia non esiste un divieto esplicito per queste manifestazioni. Pertanto la Suva non può concedere autorizzazioni di deroga. In questo caso l'unico criterio applicabile è la prova della tutela della sicurezza pubblica.

L'autorizzazione per tali attività compete alle autorità responsabili della sicurezza pubblica, vale a dire agli organi competenti comunali o cantonali.

SECO, AIPL e Suva hanno formulato una raccomandazione per valutare tali attività. Oltre a criteri generali, la raccomandazione illustra ambiti d'impiego pratici e mette a disposizione ausili per la valutazione (vedi Allegato 2).

Modo di procedere con gli artisti

Oltre alle tre categorie succitate va chiarita anche la questione riguardante il modo di procedere con gli artisti. Queste persone non sono considerate lavoratori nel senso classico del termine, perché forniscono una prestazione artistica indipendente. Le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro non dovrebbero pertanto essere applicabili. Va dunque chiarita soltanto la questione della tutela della sicurezza pubblica. **L'autorizzazione per tali attività compete alle autorità responsabili della sicurezza pubblica, vale a dire agli organi competenti comunali o cantonali.** Se la sicurezza pubblica non dovesse essere coinvolta nel quadro delle prestazioni artistiche, la scelta dell'utilizzo delle attrezzature di lavoro spetta agli artisti. A queste persone va raccomandato di tener conto di tale circostanza nella stipula della loro assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile.

Allegato 1

Autorizzazione per un'attività di baracconista da parte del Cantone preposto

Se dagli accertamenti risulta che la prevista attività nel tempo libero può essere svolta con impianti conformi (impianti di baracconisti), va avviata la procedura di autorizzazione ai sensi della legge federale sul commercio ambulante (943.1).

L'autorizzazione viene rilasciata dall'autorità preposta del Cantone di domicilio dell'impresa se è fornita la prova della stipula di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile e della sicurezza degli impianti gestiti. In caso di svolgimento di un'attività di baracconista soggetta ad autorizzazione, spetta alle autorità cantonali responsabili ai sensi della legge sul commercio ambulante verificare se viene fornito l'attestato di sicurezza richiesto.

Il richiedente deve quindi essere indirizzato all'autorità cantonale preposta alle autorizzazioni secondo la lista sottostante.

Autorità cantonali preposte alle autorizzazioni per l'esercizio di attività di baracconista

Cantone	Autorità preposta
Argovia	Departement des Innern, Justizabteilung, Pass- und Patentamt Bleichemattstrasse 1, Postfach 5001 Aarau T 062 835 19 28, F 062 835 19 29
Appenzello Esterno	Verwaltungspolizei Landsgemeindeplatz 5 9043 Trogen T 071 343 63 42, F 071 343 63 49
Appenzello Interno	Justiz-, Polizei- und Militärdepartement, Verwaltungspolizei Marktgasse 2 9050 Appenzell T 071 788 95 24, F 071 788 95 29
Basilea Campagna	Pass- und Patentbüro Mühlegasse 14, Postfach 4410 Liestal T 061 552 58 69, F 061 552 59 95, erika.althaus@bl.ch
Basilea Città	Präsidialdepartement Basel-Stadt Aussenbeziehungen und Standortmarketing Fachstelle Messe & Märkte Marktplatz 30A 4051 Basel T 061 267 70 43, F 061 267 74 43
Berna	beco Berner Wirtschaft, Marktaufsicht Laupenstrasse 22 3011 Bern T 031 633 50 93, F 031 633 57 98

Friborgo	Inspection du Travail, Service public de l'emploi Bd de Pérolles 24 1700 Fribourg T 026 305 96 86, F 026 305 95 97
Ginevra	Département de l'économie et de la santé, Service du commerce Rue de Bandol 1 1213 Onex T 022 388 39 39, F 022 388 39 40
Glarona	Arbeitsinspektorat des Kantons Glarus Zwinglistrasse 6 8750 Glarus T 055 646 66 90, F 055 646 66 91
Grigioni	Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht Graubünden, Ausweiszentrum Chur Gäuggelistrasse 7, Postfach 61 7002 Chur T 081 257 52 21, F 081 257 52 44
Giura	Service des arts et métiers et du travail Rue du 24-Septembre 1 2800 Delémont T 032 420 52 30, F 032 420 52 31
Lucerna	Luzerner Polizei, Gastgewerbe und Gewerbepolizei Hallwilerweg 5 6002 Luzern T 041 248 84 84, F 041 248 84 90
Neuchâtel	Services de l'inspection et de la santé au travail Rue du Tombet 24 2034 Peseux T 032 889 68 40, F 032 889 62 75
Nidvaldo	Amt für Wirtschaft und Standortentwicklung Industrie, Gewerbe und Arbeit Dorfplatz 7a, 6371 Stans T 041 618 76 54, F 041 618 76 58
Obvaldo	Technisches Inspektorat St. Antonistrasse 4, Postfach 1264 6061 Sarnen T 041 666 63 36, F 041 660 11 49
San Gallo	Volkswirtschaftsdepartement Amt für Wirtschaft, Abteilung Ausländer/Gewerbe Davidstrasse 35 9001 St. Gallen T 071 229 20 55, F 071 229 47 80
Sciaffusa	Departement des Innern, Gewerbepolizei Mühlentalstrasse 105 8200 Schaffhausen T 052 632 77 76, F 052 632 94 41
Svitto	Amt für Arbeit, Gewerbeaufsicht Postfach 1181 6431 Schwyz T 041 819 21 15, F 041 819 16 26

Soletta	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Arbeitsinspektorat Untere Sternengasse 2, Postfach 16 4504 Solothurn T 032 627 94 26, F 032 627 93 53
Turgovia	Departement für Justiz und Sicherheit Generalsekretariat, Kantonale Ausweisstelle Postfach 8510 8510 Frauenfeld T 052 724 22 04, F 052 724 25 70
Uri	Amt für Arbeit und Migration Abteilung Industrie und Gewerbe Klausenstrasse 4 6460 Altdorf T 041 875 24 05 F 041 875 24 37
Vallese	Département de l'économie et du territoire Service de l'industrie, du commerce et du travail Section commerce et patentes Avenue du Midi 7 1950 Sion T 027 606 73 00, F 027 606 73 37
Vaud	Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs Rue Caroline 11 1014 Lausanne T 021 316 61 22, F 021 316 60 71
Zugo	Kantonales Amt für Wirtschaft und Arbeit Aabachstrasse 5 6301 Zug T 041 728 55 30, F 041 728 55 29
Zurigo	Amt für Wirtschaft und Arbeit, Arbeitsbedingungen Postfach 8090 Zürich T 043 259 91 00, F 043 259 91 01

Allegato 2

Tutela della sicurezza pubblica

Chi mette in circolazione mezzi di trasporto deve definire gli scopi per i quali possono essere utilizzati. Se il mezzo non è espressamente destinato al trasporto di persone non può essere utilizzato per il trasporto di lavoratori ai sensi dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (art. 42 OPI).

Nel tempo libero non esiste un tale divieto. In linea di massima è tuttavia necessario garantire la sicurezza delle persone. Per questo motivo gli organi preposti alla valutazione della tutela della sicurezza pubblica hanno il compito di valutare la domanda al riguardo. In occasione dell'esame, si raccomandano criteri analoghi a quelli applicati per l'esame delle richieste di deroga in ambito lavorativo.

Il richiedente deve presentare i documenti elencati di seguito:

- dichiarazione di conformità dell'impianto
- certificato di formazione per le persone incaricate, in particolare il conducente del mezzo di trasporto per persone (dichiarazione del fabbricante con indicazione delle direttive e norme osservate per la costruzione dell'impianto in questione).
- documento attestante che il gruista non è un lavoratore dipendente. Il gruista deve essere una persona con attività indipendente e non può svolgere l'attività in base a un contratto di lavoro.
- documento che attesti la stipula di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile (ordinanza del 4 settembre 2002 sul commercio ambulante, allegato 3 Copertura assicurativa)
- documento che attesti la manutenzione periodica delle attrezzature di lavoro utilizzate, in base alle indicazioni del fabbricante.
- deve essere indicato il nominativo di una persona responsabile, in loco, dello svolgimento delle attività.
- l'impianto va utilizzato esclusivamente secondo le indicazioni del fabbricante; i criteri d'interruzione dell'esercizio sono definiti (vento, pioggia, orari di apertura, ecc.).
- piano d'emergenza (comportamento in caso di guasti, salvataggio di persone).

Vanno inoltre rispettate le disposizioni supplementari per la tutela della sicurezza pubblica.

Raccomandazione SECO/AIPL/Suva (non esaustiva)

Campo di attività	Autorizzazione	Condizioni supplementari, motivazione
Arrampicata sulle casse Dispositivo di sicurezza collegato alla struttura della gru	Sì	Se il gestore riduce i rischi in base alla lista di controllo → Lista di controllo «Arrampicata sulle casse»
Bungee jumping Da gru	No	Standard di sicurezza diverso rispetto ad altri impianti di baracconisti; in Svizzera esistono alternative per svolgere questa attività
Piattaforme panoramiche, cabine di funivia dismesse, ecc. Agganciate a gru	No	Entità del sinistro troppo grande; standard di sicurezza diverso rispetto ad altri impianti di baracconisti

Trasporto di persone con attrezzature di lavoro, nel tempo libero
Ausili per gli organi esecutivi riferiti alla circolare SECO del 2 luglio 2004

Lista di controllo «Arrampicata sulle casse»

Elaborata dalla Suva e da Swiss TS
Giugno 2010

Sommario

- Introduzione
- Pianificazione (3 settimane prima della manifestazione)
- Allestimento e svolgimento della manifestazione
- Modulo di autorizzazione all'esercizio

Introduzione

La presente lista di controllo serve da ausilio durante tutte le fasi di una tale manifestazione ed è destinata agli organizzatori, le autorità locali, i proprietari di gru, i gruisti e gli operatori.

Il suo scopo è contribuire ad uno svolgimento dell'evento sicuro e senza infortuni.

Nota sulle basi legali: le leggi e ordinanze citate sono sempre indicate con il rispettivo numero RS. Possono essere consultate all'indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Raccolta sistematica.

La presente lista di controllo riguarda esclusivamente l'arrampicata sulle casse; per attività di altro tipo si rimanda alla circolare SECO del 2 luglio 2004 e ai relativi ausili per gli organi esecutivi concernenti il trasporto di persone con attrezzature di lavoro nel tempo libero (elaborata da SECO, AIPL e Suva; giugno 2010) consultabile alla pagina: www.suva.ch/gru > Auto gru e gru a torre.

Pianificazione (3 settimane prima della manifestazione)

1. Chiarimenti presso le autorità

- Condizioni per l'autorizzazione
- Necessità di un parafulmine (controllore dei parafulmini, vigili del fuoco o autorità comunale).


2. Chiarimenti in loco

- Spazio minimo per l'installazione della gru, spazio di caduta e superfici di stivaggio
 - Altezza minima punto fisso 14 m
 - Spazio libero attorno all'arrampicatore = cilindro di 12 m di altezza (cassa più alta), diametro 5 m. Lo spazio libero deve essere sgombro da elementi costruttivi (alberi, barriere, braccio e supporti della gru, ecc.), la superficie a terra deve essere piana e sgombra da qualsiasi oggetto.


3. Chiarimenti presso il proprietario della gru

- Idoneità della gru (immagini: www.suva.ch/waswo/6511, allegato)
 - Gru idonee ai sensi dell'ordinanza sulle gru (RS 832.312.15):
 - autogrù, gru mobili, gru cingolate, gru rimorchio, gru su binari, sollevatori telescopici
 - gru di carico montate su camion (montaggio fisso o con sistema amovibile ad attacco rapido)
 - le gru idrauliche devono disporre di valvole di tenuta del carico su tutti i cilindri; questa verifica può essere effettuata da specialisti o esperti del settore gruistico o presso il fabbricante specificando il tipo e il numero di serie.

- Stabilizzatori (a seconda del tipo):
 - stabilizzatori idraulici con valvole di tenuta del carico (verifica da parte di specialisti o esperti del settore gruistico o presso il fabbricante specificando il tipo e il numero di serie)
 - stabilizzatori telescopici con perni di sicurezza per impedire la ritrazione
 - martinetti autobloccanti o stabilizzatori a lunghezza fissa
 - Gru non ammesse:
 - gru a torre
 - piattaforme di sollevamento
 - Documentazione tecnica da fornire obbligatoriamente:
 - diagramma di carico
 - libretto della gru
 - manuale d'uso della gru
- Idoneità del punto fisso
- Punti fissi adeguati
 - punti d'aggancio del carico secondo il manuale d'uso
 - gancio di sollevamento secondo norma EN 15400, carico nominale > 6.6 kN, montato in base alle indicazioni del fabbricante, meccanismo di chiusura automatico (nessun gancio aperto!)
 - valore di dimensionamento del carico nel punto fisso (diagramma di carico): minimo 20 kN



Esempio autogrù



Esempio gru di carico montata su camion

- Punti fissi non ammessi:
 - punti di ancoraggio del carico sopra trasmissioni a fune (gancio fissato al bozzello).
- Certificati di controllo da tenere disponibili:
- ispezione annuale secondo Direttiva CFSL 6511, 3.2 (iscritta nel libretto della gru e non risalente a più di un anno prima, www.suva.ch/waswo/6511)
 - se necessario per la gru: controllo da parte di un esperto del settore gruistico
 - iscrizione nel libretto della gru
 - intervallo di controllo non superato.

4. Piano d'emergenza / salvataggio

Il salvataggio di un arrampicatore appeso alla fune che non può essere calato deve durare al massimo 15 minuti, perché in seguito aumenta notevolmente il rischio di trauma da imbraco (trauma da sospensione inerte). Gli addetti al salvataggio devono quindi essere in loco al più tardi entro 10 minuti per avviare l'intervento. Il salvataggio può aver luogo sulla base di almeno uno dei seguenti scenari.

- In caso di emergenza il gruista fa scendere il punto fisso
 → il gruista deve essere in loco al più tardi entro 10 minuti

- l'abbassamento di emergenza deve essere effettuato prima della messa in servizio.
- ❑ Salvataggio da parte dei vigili del fuoco
 - accordo preventivo con i vigili del fuoco.
 - ispezione ed esercitazione in loco previo accordo con i vigili del fuoco.
- ❑ Salvataggio mediante arrampicata su una fune di salvataggio
 - presenza di uno specialista o una guida alpina con esperienza in salvataggi con la fune
 - equipaggiamento di salvataggio speciale disponibile.

Il piano di emergenza è stato convenuto con le forze di salvataggio, gli orari di esercizio sono stati comunicati e il materiale necessario è a disposizione. Un promemoria viene esposto presso l'impianto. In caso di salvataggio tenere in considerazione il rischio di trauma da-imbraco.

5. Distinta del materiale

- ❑ 30 casse (ridurre il numero se il punto fisso si trova a meno di 14 metri di altezza)

$$\text{numero di casse} < \frac{\text{altezza punto fisso [m]} - 2,5 \text{ m}}{\text{altezza delle casse [m]}}$$

utilizzare soltanto casse in perfetto stato. Non devono essere impiegate casse con incrinature o parti spezzate.

- ❑ Fune ausiliare (ad esempio fune di nylon $\varnothing_{\text{min}} = 5 \text{ mm}$) alla quale possono essere assicurate le casse.
- ❑ 30 moschettoni per assicurare le casse alla fune ausiliare; fissare alle casse i moschettoni con funi antistrappo.

6. Dispositivi di protezione individuale

- ❑ Tutti i dispositivi di protezione individuale che costituiscono l'equipaggiamento (funi, cinghie, imbracature, connettori, pulegge, ecc.) devono essere muniti di un contrassegno CE seguito da un numero, ad es. CE 01479.
- ❑ Caschi da arrampicata per gli arrampicatori e il personale di sicurezza (minimo 2 pezzi, regolabili secondo la dimensione della testa) con contrassegno EN 12492.
- ❑ Fune dinamica semplice con \varnothing da 9,5 a 11 mm, con contrassegno EN 892^a.
- ❑ Moschettone con sicurezza contro l'apertura accidentale (moschettone a ghiera) con contrassegno EN 362^b; una puleggia di rinvio come punto di ancoraggio Toprope è meno adatta, perché viene a mancare l'effetto frenante in caso di caduta o discesa forzata dell'arrampicatore.
- ❑ Imbracature da arrampicata con contrassegno EN 12277^c.
- ❑ Sistema d'assistenza al frenaggio o autofrenante (ad es. GRIGRI di Petzl), con contrassegno EN 341^d, adatto al diametro della corda. I discensori a otto sono meno adatti per le assicurazioni in Toprope.
- ❑ È stato verificato lo stato ineccepibile di tutti i componenti (controllo visivo secondo le istruzioni specifiche → se non fossero più disponibili possono essere richieste presso il fabbricante).

7. Formazione / qualifica degli addetti agli impianti

- ❑ Le persone che si occupano dell'esercizio e della sicurezza di impianti di arrampicata devono disporre delle premesse tecniche elencate di seguito e, di preferenza, avere esperienza in arrampicata sportiva o lavori a grandi altezze
 - conoscenza dei rischi e pericoli
 - conoscenza e dimestichezza con le tecniche di sicurezza applicate
 - conoscenza dei materiali, attrezzature e nodi
 - nozioni di primo soccorso con attestato di formazione.


Allestimento e svolgimento della manifestazione

8. Allestimento dell'area (prima della messa in servizio)

Gruista / esperto di gru

Posizionamento della gru

- Sistemazione dell'area prevista
- Supporti e basamento
 - valutazione della capacità portante del sottofondo
 - perni di sicurezza per bloccare gli stabilizzatori ad estrazione avvenuta con diametro, lunghezza e sistema di bloccaggio adeguati (sicurezza antitorzione, copiglia) a disposizione
- Controllo visivo e del funzionamento di tutta la gru (CFSL 6511, 3.1)
- Assicurare le attrezzature di sicurezza/il dispositivo di rinvio della fune al punto fisso



Fissare le attrezzature di sicurezza unicamente nei punti di ancoraggio specificati sulla struttura del braccio della gru o nel punto di ancoraggio del gancio sulla struttura del braccio della gru. Nel caso di gru di carico montate su camion anche direttamente al gancio della gru. Il punto fisso deve sopportare un carico > 6.6 kN e disporre di un meccanismo di chiusura efficiente.

→ Funi, cinghie, moschettoni, pulegge di rinvio, ecc. vanno montati in modo che il carico di rottura non sia inferiore a 22 kN.

→ Non è consentito montare componenti danneggiati o la cui provenienza e data di fabbricazione sono sconosciute.

→ Se possibile, il dispositivo di rinvio va assicurato in modo ridondante a due diversi punti fissi.

→ Durante l'uso le funi non devono sfregare l'una contro l'altra.

- Fissaggio delle funi ausiliari
- Impostare il punto fisso tenendo conto dello spazio libero e del diagramma di carico (misurare la lunghezza della fune a terra)
- Spegnerne il motore
- Spegnerne la pompa / il sistema idraulico ausiliario
- Tenere sotto chiave il radiocomando (ad es. nella cabina del conducente)
- Spegnerne l'interruttore principale del veicolo
- Test: le manovre con gli elementi di comando non devono provocare spostamenti / abbassamenti del punto fisso.

Fissare la fune ausiliare al punto fisso (gruista) e al terreno sotto il punto fisso.

9. Gestore / organizzatore

- Marcare la superficie di appoggio delle casse con un cerchio del diametro massimo di 1 metro sotto il punto fisso. Il centro si trova nel punto in cui la fune di sicurezza tocca terra quando pende liberamente.
- Marcare lo spazio di caduta con un cerchio del diametro minimo di 5 m che deve essere sgombro di oggetti, liscio e piano
 - casse e altri materiali vanno sempre depositati al di fuori di questo spazio.
 - se non è possibile tenere i partecipanti o spettatori al di fuori di questo spazio, devono essere installate barriere adeguate.
- I cavi elettrici devono essere posati in modo da non poter entrare in contatto con la struttura metallica della gru; quest'ultima può anche essere collegata, purché a regola d'arte, alla messa a terra.
- Collegare tutte le installazioni elettriche con la fonte di tensione tramite un interruttore salvavita (FI=30 mA).
- Installare un parafulmine (se necessario).

10. Regolamento per gli utenti / istruzioni per gli arrampicatori

- Depositare a terra tutti gli oggetti sciolti (cellulare, chiavi, ecc.).
- Interrompere la manifestazione all'avvicinarsi di un temporale.
- Il punto fisso può essere spostato unicamente dal gruista responsabile (vedi anche cap. 4 «Salvataggio»).
- L'arrampicata può iniziare soltanto quando l'addetto responsabile si è assicurato che
 - le imbracature sono regolate correttamente;
 - i connettori sono chiusi;
 - l'arrampicatore conosce e ha capito le regole di sicurezza;
 - non ci sono persone nello spazio di caduta.
- Gli arrampicatori che non possono essere assicurati correttamente con le imbracature devono essere esclusi dalla manifestazione.
- Gli arrampicatori che non soddisfano i requisiti psicofisici o di sicurezza per l'arrampicata devono essere esclusi dalla manifestazione.
- Presso l'impianto deve sempre essere tenuta una cassetta di primo soccorso. Almeno un operatore deve disporre di una formazione di primo soccorso.

Autorizzazione all'esercizio ./.

Autorizzazione all'esercizio

Gru

- La gru soddisfa i requisiti della presente lista di controllo (vedi cap. 3 «Chiarimenti presso il proprietario della gru»)
- Designazione della gru utilizzata (fabbricante, tipo, anno di costruzione, numero di serie):

Fabbricante:

Tipo:

Anno di costruzione:

Numero di serie:

- Indirizzo del proprietario della gru

- Data e firma, procuratore del proprietario della gru

Messa in posa della gru e gruista

- La gru è stata montata a regola d'arte e il punto fisso è stato predisposto (vedi cap. 8 sotto «Gruista / esperto di gru»)
- Indirizzo del gruista

- Data e firma del gruista

Gestore / Organizzatore

- I requisiti della presente lista di controllo sono stati applicati; l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata
- Indirizzo del gestore / organizzatore (> 18 anni)

- Data e firma del gestore / organizzatore

^a EN 892, Attrezzatura per alpinismo – Corde dinamiche per alpinismo – Requisiti di sicurezza e metodi di prova

^b EN 362, Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Connettori

^a EN 12277, Attrezzatura per alpinismo – Imbracature – Requisiti di sicurezza e metodi di prova

^b EN 341, Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa